



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/30 DEL 12.5.2010

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i. e della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa all'intervento denominato "Progetto di riapertura di una cava di granito in località San Giacomo in agro del comune di Olbia". Proponente: Ditta Marche Donato.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Marche Donato in data 2.12.2009 ha presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, regolarizzata in data 3.2.2010, per l'intervento denominato "Progetto di riapertura di una cava di granito in località San Giacomo in agro del comune di Olbia". L'intervento è ascrivibile alla categoria di opere di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23, Punto 8 lett. i) – "Cave e torbiere".

L'intervento prevede l'estrazione, nell'arco di 10 anni, di circa 191.900 m³ di granito tipo "Giallo San Giacomo", da cavare in blocchi mediante l'impiego di esplosivi e macchine da taglio. Il materiale non estraibile in blocchi è destinato alla vendita come pietrame di rivestimento e per la realizzazione di murature a secco e pertanto non è prevista, in progetto, la formazione di scarti né di aree da adibire a discarica. La coltivazione procederà dall'alto verso il basso, lungo un unico fronte che si delinea nel lato ovest della cava, mediante asportazione del materiale dalla quota massima di circa 250 metri alla quota di 220 metri, dando luogo a un versante finale a scarpata unica.

Il progetto di recupero ambientale prevede il rimodellamento e la riduzione della pendenza del fronte di scavo a scarpata unica, la stesura di uno strato di inerti e di terreno agrario, e il rinverdimento dell'area mediante inerbimento a semina e piantumazione a macchia di specie arbustive e arboree autoctone.

La cava, con una superficie complessiva di circa 3,4 ettari, di cui 1,6 ettari interessati dalle attività di scavo, è distinta in catasto del comune di Olbia al Foglio 19, mappali 47 (parte), 100 (parte).

L'Assessore continua riferendo che il Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), preso atto del parere del Servizio Tutela paesaggistica per la provincia di Olbia Tempio, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto in



questione alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione ed attuate le seguenti prescrizioni:

1. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo impiego dei suoli per le operazioni di recupero ambientale, il terreno vegetale eventualmente asportato dovrà essere accantonato in aree idonee, preventivamente indicate in progetto, evitando mescolamenti con lo sterile o con altri materiali di risulta; l'eventuale asportazione di terreno vegetale dovrà essere effettuata con mezzi e modalità idonee ad evitarne il compattamento;
2. qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del suolo asportato, sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di conservare la fertilità e di limitare l'inacidimento, il dilavamento e la dispersione di polveri;
3. sin dall'inizio dell'attività tutta l'area di cava dovrà essere tenuta in modo ordinato, evitando la creazione di discariche e di cumuli di materiali sparsi, l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e quanto altro non necessario alla conduzione dell'attività;
4. la coltivazione della cava dovrà essere condotta per lotti sequenziali e contestuali alle fasi di recupero ambientale, secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenze annuali e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata;
5. le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia, che dovranno essere illustrate in progetto, e allontanate verso i compluvi naturali;
6. dovrà essere assicurato, attraverso un sistema di canalizzazioni e/o conferendo al piazzale una adeguata pendenza, il deflusso delle acque meteoriche afferenti l'interno dell'area in coltivazione; tali acque, prima della loro eventuale immissione nei compluvi naturali, dovranno essere sottoposte a trattamento, al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico in funzione del recettore finale; lo scarico delle acque meteoriche dovrà essere realizzato in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico previsti nella parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. per garantire condizioni idonee al recupero, prima della ricostituzione del suolo, il piazzale dovrà essere colmato con adeguati volumi di sterili fino a ricoprire le eventuali emergenze idriche presenti;



8. il substrato roccioso, preliminarmente scarificato, come previsto in progetto, dovrà avere una copertura, costituita da uno strato in pietrame e sfridi di pezzatura minuta e da uno strato superiore di terreno vegetale, di almeno 80 cm;
9. i materiali necessari per il recupero dell'area eventualmente reperiti in altri siti, e del quale dovranno essere precisati in progetto la natura i volumi e la provenienza, dovrà essere idoneo a tale scopo, nel rispetto delle specifiche norme vigenti a seconda che si tratti di terre e rocce da scavo, inerti derivanti da demolizioni, rifiuti di estrazione o altro;
10. la pendenza finale della scarpata residuale del fronte di scavo dovrà essere quella indicata nella scheda n. 6 dell'elaborato "Schede di compatibilità ambientale" di cui al progetto dell'aprile 2009; laddove ciò non fosse tecnicamente possibile si dovranno garantire pendenze non superiori a 45°;
11. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale; per la piantumazione si dovrà favorire l'impiego di più specie arboree ed arbustive sempreverdi autoctone, alternando la loro disposizione in modo irregolare e il più possibile naturaliforme;
12. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
13. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline botaniche, tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio;
14. dovrà essere predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l'efficienza degli interventi di recupero ambientale ed evitare il deterioramento delle condizioni di protezione e stabilità ambientale raggiunte; in particolare, dovrà essere evitata ogni forma di pascolamento sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;



15. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, nonché i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali o altri elementi residui; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'area estrattiva;
16. lungo il perimetro di cava dovrà essere realizzata, con finalità di mascheramento visivo e di contenimento delle polveri, una barriera verde di larghezza non inferiore a 3 metri impiegando piantine arbustive ed arboree autoctone, di altezza iniziale non inferiore a 1 m, da posizionare alternativamente in termini di specie vegetali e su distinti filari;
17. in fase di esercizio dovranno essere minimizzati gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, nell'impiego degli esplosivi, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);
18. dovrà essere salvaguardata la distanza di rispetto dei 150 m dalle sponde dell'affluente del Rio lacumoni, ed evitata l'interferenza con il corso d'acqua di qualsiasi lavorazione correlata alle attività estrattive;
19. dovranno essere poste in essere le attività finalizzate all'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
20. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da coltivare; tale piano dovrà essere trasmesso, con cadenza triennale, al Servizio Attività estrattive, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla provincia di Olbia Tempio.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA



- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato " Progetto di riapertura di una cava di granito in località San Giacomo in agro del comune di Olbia", presentato dalla Ditta Marche Donato a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio, la Provincia di Olbia Tempio e l'ARPAS;
- di stabilire che gli elaborati significativi del progetto di coltivazione e recupero (cronoprogramma, computo metrico degli interventi di recupero e tavole progettuali che dovranno riportare distintamente le aree trasformate e quelle lasciate allo stato naturale) adeguati alle prescrizioni indicate in premessa, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI che dovrà verificarne la coerenza preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria. Detta autorizzazione non potrà avere durata superiore a 10 anni;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la presente deliberazione ha validità coincidente con il periodo di vigenza dell'autorizzazione da rilasciare da parte dell'Assessorato regionale dell'Industria e la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio SAVI.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu